

Roma  
2 agosto 2018  
Prot. UTR/002167

c.a. Dott. Tarcisio Verdari  
Segreteria Nazionale  
NOI Associazione  
Via Merano, 23  
37135 Verona

**Trattamento ai fini dell'imposta di bollo dei rapporti intrattenuti con le Associazioni di promozione sociale (Pos. 444/10)**

Ci riferiamo alla Vostra richiesta del 25 maggio 2018, concernente le novità apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di trattamento ai fini dell'imposta di bollo per le operazioni poste in essere dalle Associazioni di promozione sociale.

Al riguardo, non possiamo che condividere la posizione da Voi espressa circa l'applicabilità del regime di esenzione per gli atti e gli altri documenti posti in essere o richiesti da tali soggetti, come risulta dalla ricostruzione di seguito delineata.

Il comma 5 dell'art. 82 del Codice dispone infatti che "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo".

La formulazione della disposizione ricalca sostanzialmente – con l'aggiunta del riferimento ad "ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato" – l'ambito oggettivo di applicazione dell'esenzione "in modo assoluto" già recata dall'art. 27-bis della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, a favore delle ONLUS, delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Sotto il profilo soggettivo, stante il rinvio dalla stessa fatto al comma 1 (*"Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 4 e 6"*), l'esenzione di cui al predetto comma 5 dell'art. 82 è peraltro destinata a comprendere, secondo la tempistica dettata dalla norma transitoria di cui all'art. 104, comma 1, dello stesso Codice, l'intera gamma dei soggetti rientranti nella nozione di enti del Terzo settore, come definiti dall'art. 1 del Codice, fatte salve le esclusioni espressamente previste.

Tale ampliamento è destinato ad operare in prospettiva, dovendosi peraltro tenere conto dell'accennata previsione di carattere transitorio, che regola "per fasi" l'entrata in vigore di talune disposizioni del Codice, tra le quali rientra appunto quella relativa all'esenzione da imposta di bollo.

È, in particolare, stabilito che per l'arco temporale che va dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 – e quindi in pratica dal 1° gennaio 2018 - fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X, l'esenzione di cui al predetto art. 82, comma 5, si applica *solo* con riferimento ai soggetti espressamente elencati dalla norma transitoria medesima.

Nello specifico, si tratta delle:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Per gli altri soggetti appartenenti al Terzo settore l'esenzione da imposta di bollo di che trattasi risulta pertanto di fatto rinviata al periodo di imposta individuato dal successivo comma 2 dello stesso art. 104, che a sua volta è fissato in funzione dei tempi di operatività del previsto Registro unico nazionale del Terzo settore.

Da quanto sopra emerge pertanto come la previsione di carattere transitorio sopra descritta non si limiti a confermare una esenzione preesistente ma abbia portata innovativa per **le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano** previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Tali associazioni, infatti, non erano coperte dalla previsione di cui al citato art. 27-bis della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, nel cui ambito ricadono invece sia ONLUS in senso proprio (vale a dire quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri) sia le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (ONLUS "di diritto" ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del DL n. 185 del 29 novembre 2008)<sup>1</sup>.

In tal senso, del resto, ci risulta che stia operando la generalità delle banche Associate, che dovrebbero ormai aver adeguato le proprie procedure interne in modo da tenere conto delle descritte novità normative.

Ad ogni buon conto, laddove taluna delle Associate necessitasse di assistenza consulenziale sul punto, l'Associazione Bancaria Italiana non mancherà di dare conto della ricostruzione sopra svolta, sulla base della quale l'esenzione da imposta di bollo può essere riconosciuta per gli atti,

---


<sup>1</sup> "La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995".



documenti, ecc. posti in essere o richiesti – dal 1° gennaio 2018 – dalle associazioni di promozione sociale che risultino iscritte nei previsti registri<sup>2</sup>.

Distinti saluti.

**Gianfranco Torriero**  
*Vice Direttore Generale*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

---

<sup>2</sup> Ciò con riferimento a tutti i documenti soggetti al tributo, ivi compresi quelli soggetti all'imposta di bollo a carattere sostitutivo di cui all'art. 13, commi 2-bis e 2-ter della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli estratti conto bancari ed alle comunicazioni relative ai c.d. dossier titoli. In tal senso cfr. la circolare 21 dicembre 2012, n. 48/E, laddove, con riferimento alla già esistente norma di esenzione generale da imposta di bollo a favore delle ONLUS, l'Agenzia delle entrate precisa che "In considerazione di tale previsione, pertanto, gli estratti di conto corrente, i rendiconti dei libretti di risparmio e le comunicazioni relative a prodotti finanziari detenuti da tali soggetti sono esenti, in modo assoluto, dall'imposta di bollo."